

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Berufungssenat I der Region Linz bei der Finanzlandesdirektion für Oberösterreich con sede in Linz, con ordinanza 11 luglio 2002 nella causa avente ad oggetto il ricorso dell'impresa Herbert Handlbauer GmbH

(Causa C-278/02)

(2002/C 289/11)

Con ordinanza 11 luglio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 luglio 2002, nella causa avente ad oggetto il ricorso dell'impresa Herbert Handlbauer GmbH, il Berufungssenat I der Region Linz bei der Finanzlandesdirektion für Oberösterreich con sede in Linz ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se, in presenza di irregolarità, il regolamento (CE, EURATOM) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽¹⁾ sia direttamente applicabile negli Stati membri, in particolare nel settore dell'organizzazione comune dei mercati (restituzione all'esportazione).
 - a) Se l'art. 3, n. 1, del citato regolamento, che prevede un termine di prescrizione di quattro anni per perseguire le irregolarità, sia direttamente applicabile dalle autorità doganali degli Stati membri.
- 2) Se l'annuncio di una verifica doganale in azienda nei confronti dei responsabili di un'impresa sia un atto di natura istruttoria o un atto volto a perseguire l'irregolarità, che interrompa il termine di prescrizione di quattro anni dell'art. 3, n. 1, del citato regolamento, qualora la verifica ai sensi del regolamento (CEE) n. 4045/89 ⁽²⁾ consegua, in sede di attuazione della politica agricola comune, all'esistenza di rischi universalmente noti oppure alla frequenza di condotte pregiudizievoli per gli interessi finanziari della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 312 del 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 388 del 1989, pag. 18.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro 1) Alcatel Microelectronics N.V., 2) A-Consult EDV-Beratungsgesellschaft mbH, 3) Intracom S.A. Hellenic Telecommunications & Electronic Industry, 4) Ision Sales & Services GmbH & Co. KG, 5) Euram-Kamino GmbH, 6) Landesbank Kiel, Girozentrale e 7) InterTeam GmbH in liquidazione

(Causa C-294/02)

(2002/C 289/12)

Il 14 agosto 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Günter Wilms, membro del servizio giuridico della Commissione, assistito dal sig. Rolf Karpenstein, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro 1) l'Alcatel Microelectronics N.V., 2) l'A-Consult EDV-Beratungsgesellschaft mbH, 3) l'Intracom S.A. Hellenic Telecommunications & Electronic Industry, 4) l'Ision Sales & Services GmbH & Co. KG, 5) l'Euram-Kamino GmbH, 6) la Landesbank Kiel, Girozentrale e 7) l'InterTeam GmbH in liquidazione.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. condannare in solido le convenute a versare alla ricorrente la somma di EUR 317 214,00, maggiorata degli interessi pari al tasso applicato dall'istituto monetario europeo per le sue transazioni in euro, a sua volta maggiorato del 2 %, da applicare all'importo di EUR 125 820,00 a partire dall'8 giugno 1998 ed all'importo di EUR 191 394,00 a partire dal 6 maggio 1999;
2. condannare le convenute alle spese del procedimento.

Motivi e argomenti principali

Il ricorso è diretto ad ottenere la restituzione dell'importo derivante dalla differenza tra gli anticipi versati per la promozione di un progetto («Electronic Commerce Fulfilment Service for the Electronics Industry») ed il contributo contrattualmente a carico della Commissione. La competenza della Corte viene fatta valere sulla base di una clausola compromissoria stipulata tra le parti («The Court of First Instance of the European Communities, (...) shall have exclusive jurisdiction in any dispute between the Commission and the Contractors concerning the validity, application and interpretation of this contract»).